GRUPPO CONSIGLIARE
SINISTRA E PARTECIPAZIONE
per il rilancio del centrosinistra

via Cesare Beccaria n.5 – 20812 Limbiate
mail: sinistralimbiate@altervista.org
sito internet: www.sinistralimbiate.altervista.org

Comune di Limbiate
Protocollo Generale
Nr.0026051 Data 10/10/2013
Tit. 02.03 Arrivo

Limbiate, 2 ottobre 2013

Al Sindaco

e p.c.

Al Presidente del Consiglio Comunale

OGGETTO: Interrogazione urgente ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento del Consiglio Comunale in merito al Decreto di incarico n. 23 del 24 ottobre 2011

PREMESSO CHE

con deliberazione n° 206 del 18 ottobre 2011 la Giunta Comunale decideva di:

1. fare propria la proposta del Dirigente dell'Area Servizi Finanziari ed Economici/Gestione del Personale N. 302 del 18 ottobre 2011 relativa alla nomina dell' ORGANISMO INDIPEDENTE DI VALUTAZIONE;
2. individuare e nominare quale Organismo Indipendente di Valutazione monocratico la Società Dasein di Torino, Lungo Dora Colletta, 81, P.I. 06367820013 – nella persona del Dott. GRIMALDI DANILO, con l'attribuzione delle funzioni e responsabilità definite dagli artt. 16 e 18 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", dando atto dell'inesistenza di cause di incompatibilità dettate dalla legge;
3. l'incarico avrà la durata di anni TRE a decorrere dalla nomina da parte del Sindaco;
4. stabilire il compenso annuale nella misura di € 10.000 più IVA 21% dando atto la che la spesa complessiva di € 3.300 è disponibile all'intervento 101203 cap. 3621 del bilancio 2011 e mediante congrui stanziamenti in sede di Bilanci 2012, 2013 e 2014;

PREMESSO ALTRESI'

che con Decreto di incarico n° 23 del 24 ottobre 2011 il Sindaco ha conferito l'incarico quale Organismo Indipendente di Valutazione monocratico alla Società Dasein di Torino, Lungo Dora Colletta, 81, P.I. 06367820073 - al Dott. GRIMALDI DANILO, e con l'attribuzione delle funzioni e responsabilità definite dagli art. 16 e 18 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", dando atto dell'inesistenza di cause d'incompatibilità dettate dalla legge e con durata dell'incarico di TRE anni;

CONSIDERATO CHE

la Deliberazione CIVIT n.12/2013: "Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)" al punto 3.4 "Divieto di nomina" al comma 3 afferma: "Non possono essere nominati, inoltre, associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche, anche nell'ipotesi in cui il conferimento dell'incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il candidato dal rapporto economico, prevedendo l'erogazione del corrispettivo ad una società per l'attività prestata dal singolo; si sarebbe in presenza, in tal caso, di un'ipotesi di interposizione, con riflessi anche sul principio della tendenziale esclusività.";

CONSIDERATO CHE

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Antonio Guida, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere
Carlo Dell'Olio, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento

a) del decreto sindacale n. 18 del 24 novembre 2011, con il quale è stato conferito al dott. Salvatore Florio l'incarico di componente del nucleo di valutazione del Comune di Agerola; b) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente tra cui l'art. 50, comma 2, del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Agerola, approvato con delibera di giunta municipale n. 107 del 14 settembre 2011, limitatamente alla parte in cui individua il sindaco quale organo competente alla nomina del nucleo di valutazione. ex art. 60 cod. proc. Amm.; sul ricorso numero di registro generale 350 del 2012, proposto da: Giuseppina Acampora, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Vitale, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Gramsci n. 19 presso lo studio dell'avv. Antonio Messina; Comune di Agerola, non costituito in giudizio; Salvatore Florio, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. Amm.; Ritenuto che sussistono le condizioni per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

1. La ricorrente ha partecipato alla selezione pubblica, indetta dal Comune di Agerola, finalizzata al conferimento dell'incarico di componente del nucleo di valutazione di cui agli artt. 14 e ss. del d.lgs. n. 150/2009, organo monocratico la cui nomina è devoluta alla competenza del Sindaco a termini dell'art. 50, comma 2, del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Agerola, approvato con delibera di giunta municipale n. 107 del 14 settembre 2011. La ricorrente impugna il decreto sindacale n. 18 del 24 novembre 2011, con il quale è stato conferito al dott. Salvatore Florio il predetto incarico, nonché la presupposta fonte regolamentare limitatamente alla parte in cui individua il sindaco quale organo competente alla nomina del nucleo di valutazione, adducendo vari vizi inerenti all'incompetenza, alla violazione dell'art. 97 della Costituzione, alla violazione della legge n. 241/1990, nonché all'eccesso di potere sotto svariati profili.
2. È fondata la censura con cui la ricorrente denuncia la sussistenza del vizio di incompetenza per violazione del combinato disposto dell'art. 14, comma 3, del

d.lgs. n. 150/2009 e dell'art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000. Infatti, si presenta condivisibile la tesi sostenuta in gravame secondo la quale dalla combinazione di tali disposizioni discende la regola che la competenza alla nomina del nucleo di valutazione spetta al consiglio comunale, in qualità di organo di indirizzo politico-amministrativo dell'ente, e non al sindaco, che è semplicemente l'organo responsabile dell'amministrazione generale del comune ed il suo massimo rappresentante. Osserva il Collegio che, se a termini dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 150/2009 l'organismo di valutazione deve essere nominato "dall'organo di indirizzo politico-amministrativo", d'altra parte è la stessa legge, con l'art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, che qualifica espressamente come organo di indirizzo politico-amministrativo il consiglio comunale, con la conseguenza di individuare per le amministrazioni comunali tale organo come quello competente alla nomina. Tale esegesi, tra l'altro, è in linea con il principio secondo cui la competenza attribuita ai consigli comunali è circoscritta agli atti fondamentali di natura programmatoria o aventi un elevato contenuto di indirizzo politico (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2008 n. 2832 e 31 gennaio 2007 n. 383), se letto alla luce del chiaro enunciato dell'art. 15 del d.lgs. n. 150/2009, che attribuisce appunto all'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'ente anche compiti di alta programmazione in materia di miglioramento della performance.

3. Ne discende che la nomina del componente del nucleo di valutazione doveva essere effettuata dal consiglio comunale e non dal sindaco, con conseguente illegittimità degli atti impugnati (decreto di nomina e norma regolamentare) che pertanto vanno annullati. Sussistono giusti e particolari motivi, attesa la novità della vicenda contenziosa, per disporre la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio, ad eccezione dell'importo del contributo unificato, che il Comune di Agerola dovrà rifondere in favore della ricorrente. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati. Condanna il Comune di Agerola a rifondere in favore della ricorrente l'importo del contributo unificato. Spese compensate per il resto. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
IL SEGRETARIO Carlo Dell'Olio

PRESO ATTO CHE

In base:

- all'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 150/2009 l'organismo di valutazione deve essere nominato "dall'organo di indirizzo politico-amministrativo";
- all'art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, si qualifica espressamente come organo di indirizzo politico-amministrativo dell'ente locale, il consiglio comunale, individuando dunque per le amministrazioni comunali tale organo come quello competente alla nomina.

È illegittima la nomina del componente dell'organismo indipendente di valutazione effettuata dal sindaco invece che dal consiglio comunale.

RILEVATO CHE

secondo quanto disposto dalla deliberazione CIVIT n. 23/2012, sostituita dalla deliberazione n. 12/2013, le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio *sanitario nazionale e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2, del d.lgs.* n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d.lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16;

qualora, invece, detti enti procedano alla nomina dell' OIV – o in applicazione della normativa di adeguamento ai principi del d.lgs. n. 150/2009, o per autonoma decisione - devono individuarne i componenti in conformità all'art. 14 dello stesso decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla delibera n. 12/2012, previo parere favorevole della Commissione CIVIT;

CONSIDERATO CHE

il decreto del Sindaco di Limbiate fa riferimento alla deliberazione della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche n. 4 in data 16.2.2010 con la quale sono definiti i criteri dei requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione nelle Amministrazioni pubbliche statali, ex art. 13, comma 6, lettera g, e 14 del D.Lgs. n. 150/200, ma non vi è traccia nel decreto del parere della commissione CIVIT;

tale procedura e decisione non è conforme agli indirizzi della CIVIT sul punto (vedi deliberazione CIVIT n. 69/2013).

VISTO QUANTO SOPRA ESPOSTO

il gruppo consigliare "Sinistra e Partecipazione", ritiene che il decreto n. 23 del 24 ottobre 2011 debba essere revocato e riformulato nel rispetto della sentenza del TAR e previo parere della Commissione CIVIT. Nel rispetto del principio di trasparenza e delle competenze di questo Consiglio Comunale, chiede al Sindaco, ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento del Consiglio Comunale, se e quando intende revocare il decreto di incarico e quali iniziative intenda assumere per procedere alla verifica dei requisiti dei componenti del suddetto Organismo.
I sottoscritti Consiglieri, chiedono che sia fornita dettagliata risposta nei tempi previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale o nella prima adunanza utile del Consiglio.

I Consiglieri Comunali

Salvatore Arcerito, Mirko Fagone, Giulio Fossati, Rosario Traina